



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO 6 Servizi e politica sociale – cultura – trasporti

COPIA

Registro generale n. 510 Registro settore n. 292 DATA 21.7.2015	OGGETTO: Associazione sportiva ASD Antonio Palluzzi – concessione in uso dell’impianto sportivo comunale stadio di Ceriara “A. Palluzzi” per la durata di tre anni.
--	--

L’anno duemilaquindici il giorno ventuno mese di luglio

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Vista la deliberazione n. 13 del 7.7.2015 del Commissario Straordinario, assunta con i poteri del Consiglio Comunale, con la quale si approva la modifica al regolamento per l’uso e la gestione degli impianti sportivi comunali, approvato con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 19.7.2004;

Preso atto che questo Ente nell’intento e con l’obiettivo, di potenziare gli interventi di promozione e diffusione della pratica sportiva, soprattutto rivolti al mondo giovanile, intende stipulare specifiche convenzioni con le società sportive operanti nel territorio ai sensi del predetto regolamento sugli impianti sportivi;

Preso atto che con deliberazione di Giunta comunale n. 1 del 19.1.2010 con la quale si stabiliscono le tariffe degli impianti sportivi comunali ;

Visto la nota del 17.7.2015 prot. n. 9320 con la quale la società sportiva ASD Antonio Palluzzi con sede in Via Madonna delle Grazie snc chiede la concessione in uso dello stadio comunale A. Palluzzi;

Ritenuto, pertanto, opportuno e doveroso ai sensi del citato regolamento sugli impianti sportivi, di cui alla deliberazione del Commissario Straordinario n. 13/2015, di concedere in uso alla associazione sportiva ASD Antonio Palluzzi lo stadio comunale di Ceriara “A. Palluzzi” per la durata di anni tre, nello stato in cui trova, di cui la società sportiva è a piena conoscenza, dietro il pagamento di un canone annuale di €. 3.000,00, approvando il relativo schema di convenzione, che allegato alla presente determinazione ne forma parte integrante e sostanziale;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

RICHIAMATO il vigente regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTA la L. 241/90;

VISTO l'art. 107 del D.L.gs 267/2000;

VISTO il T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. di concedere, per le motivazioni espresse in premessa, in uso alla associazione sportiva ASD Antonio Palluzzi lo stadio comunale di Ceriara "A. Palluzzi" per la durata di anni tre, nello stato in cui trova, di cui la società sportiva è a piena conoscenza, dietro il pagamento di un canone annuale di €. 3.000,00;
2. di approvare la convenzione allegata che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune ed inserita nella raccolta di cui all'art. 183, 9° comma del D. Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 6
(F.to Dott.ssa Carla CARLETTI)

COMUNE DI PRIVERNO

PROVINCIA DI LATINA

CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO DI IMPIANTI SPORTIVI

L'anno duemilanove il giornodel mese di presso la residenza comunale , con la presente scrittura privata da valere tra le parti ad ogni effetto di legge,

TRA

la Dott.ssa Carla Carletti, nata a Roma il 16.6.1964, RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 6, la quale agisce in nome e per conto del Comune di Priverno con sede in Piazza Giovanni XXIII C.F. 80005330594;

E

Il sig. Palluzzi Egidio nata a Priverno il 16.8.1980, in qualità di Presidente dell'Associazione sportiva ASD Antonio Palluzzi con sede a Priverno in Via Madonna delle Grazie snc (C.F. 02616290595.

Premesso:

- che con la deliberazione n. 13 del 7.7.2015 del Commissario Straordinario, assunta con i poteri del Consiglio Comunale, si approva la modifica al regolamento per l'uso e la gestione degli impianti sportivi comunali, approvato con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 19.7.2004;
- che con la determinazione n. del ai sensi del citato regolamento sugli impianti sportivi, di cui alla deliberazione del Commissario Straordinario n. 13/2015, si concede in uso per la durata di anni tre alla associazione sportiva ASD Antonio Palluzzi con sede a Priverno in Via Madonna delle Grazie snc lo stadio comunale di Ceriara "A. Palluzzi", nello stato in cui trova, di cui la società sportiva è a piena conoscenza, dietro il pagamento di un canone annuale di €. 3.000,00;
- che con la medesima determinazione n. del si approva lo schema della presente convenzione;

Tutto ciò premesso tra le parti costituite

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1

OGGETTO

Oggetto della presente convenzione è il potenziamento degli interventi di promozione e diffusione della pratica sportiva, soprattutto rivolto al mondo giovanile con un'azione combinata che unisca le potenzialità dell'ente locale e delle associazioni sportive presenti nel territorio, tramite una contribuzione tesa a facilitare gli interventi delle associazioni medesime e la gestione diretta del seguente impianto sportivo sito nel comune:

- **STADIO DI CERIARA A. PALLUZZI**

costituito da: campo di calcio, pista di atletica, tribune spogliatoi e servizi meglio individuati nell'allegata planimetria.

Il tutto nello stato in cui si trova, di cui la Società Sportiva è a piena conoscenza.

ART.2

FINALITÀ E OBIETTIVI DELLA CONVENZIONE

1) Gli impianti sportivi comunali rispondono alla necessità di effettuare attività sportiva con finalità agonistiche o di normale esercizio fisico, garantendo il diritto a tutti i cittadini di poter usufruire d'impianti e attrezzature sportive; gli impianti medesimi sono altresì utilizzabili per consentire lo svolgimento d'iniziativa con finalità sociali e culturali che richiedano ampi spazi atti a contenere un'elevata quantità di pubblico.

2) Nel rispetto di dette destinazioni, la gestione dovrà caratterizzarsi come attività complessa ed articolata, finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

1. organizzazione d'iniziativa sportive proposte direttamente dal concessionario volte sia alla promozione sia alla divulgazione della pratica sportiva (manifestazioni, gare, corsi e scuole sportive destinate a tutte le fasce di età);

2. supporto organizzativo e tecnico ad iniziative sportive organizzate dal Comune o da soggetti diversi;
3. partecipazione nella organizzazione d'interventi sportivi in accordo con le istituzioni scolastiche e l'amministrazione comunale.

ART.3

GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI

La gestione ordinaria degli impianti è a carico del concessionario.

La gestione ordinaria degli impianti deve espletarsi nel modo seguente:

1. servizio di pulizie ad ogni uso dell'edificio, che comprenda tutti gli ambienti utilizzati;
2. servizio di pulizie settimanali indipendentemente dall'uso dell'impianto;
3. servizio di pulizie annuale a fondo da effettuarsi prima dell'inizio della stagione sportiva;
4. manutenzione degli arredi, attrezzature e delle apparecchiature elettriche, d'illuminazione, apparecchiature idriche e dei corpi radianti e termoconvettori, infissi e vetri, compresa la loro sostituzione in caso di rottura;
5. manutenzione della centrale termica e dell'impianto di riscaldamento;
6. espurgo e pulizie degli scarichi, dai lavandini, docce e w.c. ;
7. manutenzione delle porte e delle serrature;
8. ripresa periodica della tinteggiatura, ove necessario;
9. manutenzione delle aree verdi esterne ai fabbricati, di cancelli, cancellate, reti di recinzione nonché pulizia, taglio erba, irrigazione e potatura delle piante;
10. manutenzione ai terreni di gioco ed al relativo manto erboso nel modo seguente:
 - dopo l'utilizzo dei campi di calcio, soprattutto nel periodo invernale, e comunque ogni qualvolta necessari, il concessionario dovrà provvedere a risistemare il terreno, livellarlo con sabbia di fiume e poi rullarlo;
 - dovrà essere effettuata l'irrigazione con cadenza bisettimanale nel periodo estivo, e quando necessaria negli altri periodi dell'anno;

- rifacimento delle strisce dei terreni di gioco ogni qualvolta sia necessario e comunque quando non perfettamente visibili;
- taglio dell'erba almeno una volta a settimana;
- concimazione dei tappeti erbosi almeno due volte all'anno di cui una in primavera ed una in autunno;

11. manutenzione periodica degli impianti antincendio in modo che gli stessi risultino sempre al massimo dell'efficienza e, comunque, rispondenti alle norme di legge vigenti;

12. pulizia delle zone destinate agli spettatori dopo ogni periodo di utilizzo;

13. Ai sensi dell'art. 6 punto 5 “ Anche alcuni interventi di manutenzione straordinaria stabiliti in contraddittorio tra il concessionario e il Comune ed opportunamente autorizzati, potranno essere a carico dello stesso titolare della concessione, che potrà richiedere la corrispondente riduzione dell'importo del canone concessorio previsto, entro il limite del 70% dello stesso.

14. assicurazione dello stabile e responsabilità civile verso terzi;

15. quant'altro previsto dal Regolamento per l'uso e la gestione degli impianti sportivi comunali, approvato con deliberazione consiliare n.25 del 19 luglio 2004 e modificato con la deliberazione del commissario straordinario n. 13 del 7.7.2015, che le parti danno interamente per letto ed accettato;

Tutti i lavori necessari all'espletamento degli obblighi di cui al presente articolo, potranno essere effettuati indistintamente sia da personale dipendente dal concessionario, sia da ditte esterne, fatto salvo il rispetto di tutte le norme di legge vigenti relative al personale, alla sicurezza sul lavoro, alla prevenzione infortuni ed al pagamento di eventuali oneri contributivi e previdenziali.

ART. 4

USO DEGLI IMPIANTI

1) Gli impianti sportivi possono essere utilizzati dai seguenti soggetti, secondo le disposizioni che seguono:

- a. direttamente dal concessionario senza limitazione di tempi ed orari. Il concessionario deve comunque garantire il rispetto delle norme di sicurezza nell'uso degli impianti e la presenza, ove richiesto per legge, degli operatori abilitati alla prevenzione incendi per ciascun impianto;
- b. dall'Amministrazione comunale concedente per lo svolgimento d'iniziativa sportive, sociali e culturali in tempi ed orari preventivamente concordati col concessionario al fine di non compromettere il calendario di allenamenti, tornei, campionati e altre iniziative sportive in programma. L'accesso all'impianto ed ai servizi che il concessionario è tenuto a prestare è a titolo gratuito;
- c. da associazioni ed Enti che ne facciano esplicita richiesta al Comune per specifiche iniziative a cui il Comune stesso riconosca formalmente valenza culturale, sociale o sportiva di particolare rilevanza ed interesse. In tal caso l'associazione o l'Ente richiedente dovrà corrispondere al concessionario un canone per l'utilizzo degli impianti pari al 50% della tariffa prevista;
- d. dalle istituzioni scolastiche del comune. Nel corso dell'anno scolastico l'uso è da intendersi gratuito e dovrà seguire un calendario annuale concordato tra concessionario e istituzioni scolastiche;
- e. da terzi (altre società sportive, associazioni operanti nel territorio, privati ecc.) che ne richiedano l'uso per le finalità di cui al precedente articolo 2. In questo caso il richiedente è obbligato al pagamento delle tariffe applicate alla data della stipulazione della presente convenzione dal Comune salvo riduzioni concordate tra le parti. Tali tariffe possono, su richiesta, essere aggiornate annualmente in base agli indici Istat sul costo della vita.

2) L'amministrazione comunale e le istituzioni scolastiche hanno il diritto di utilizzare gratuitamente gli impianti.

3) L'uso degli impianti è subordinato alla programmazione ed ai calendari previsti dal concessionario e compatibilmente con gli impegni di cui alle precedenti lettere b. c e d.

4) Il concessionario, per gli usi di cui alle precedenti lettere b., c., d. e, è tenuto ad espletare le seguenti prestazioni:

1. apertura, chiusura e custodia degli impianti;
2. supporto tecnico nell'uso degli impianti e delle attrezzature da utilizzare;
3. presenza degli operatori necessari abilitati alla prevenzione incendi.

5) In caso di danneggiamenti alla struttura, agli impianti ed alle attrezzature, il Concessionario è autorizzato a richiedere il pagamento di una somma equivalente al costo della riparazione o al prezzo di acquisto, qualora il danneggiamento non renda possibile la riparazione. Eventuali altri danni, causati dalla impossibilità dell'uso dell'impianto o delle attrezzature, sono di esclusiva risoluzione tra il concessionario e l'utilizzatore dell'impianto.

ART.5

MODALITÀ E RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO NELL'USO DEGLI IMPIANTI

- 1) Il concessionario è tenuto a rispettare e far rispettare il patrimonio comunale ed ha l'obbligo di risarcimento di ogni eventuale danno. L'amministrazione comunale può rivalersi anche sulle garanzie prestate.
- 2) Il concessionario può usare gli impianti per compiere le attività di seguito riportate:
 - a. attività sportiva: allenamenti, corsi, stages, campionati, riunioni ecc.;
 - b. attività amministrative e sociali;
 - c. ogni altro tipo di attività compatibile con le finalità e gli obiettivi di cui al precedente articolo 2.
- 3) Il concessionario può disporre delle seguenti fonti di finanziamento riferibili all'uso dell'impianto, fatto salvo il principio secondo cui la concessione d'uso non consente l'utilizzo a scopo di lucro:
 - a. incassi derivanti dalla partecipazione di pubblico a partite di campionati o incontri sportivi diversi;

- b. sponsorizzazione d'iniziative sportive;
- c. esposizione di cartelli e striscioni pubblicitari all'interno e all'esterno degli impianti in concessione;
- d. contributi pubblici e privati;
- e. quote d'iscrizione a corsi e ad attività sportive;
- f. quote di utilizzo temporaneo degli impianti da parte di soggetti pubblici e privati;

ART.6

L'ATTIVITÀ SPORTIVA

Il concessionario deve annualmente presentare all'amministrazione comunale il progetto delle attività di promozione e diffusione della pratica sportiva. In particolare il progetto deve indicare:

- a. elenco dei corsi destinati ai cittadini residenti nel comune. Tale prospetto deve indicare anche gli orari, i costi per l'utenza e le fasce di età cui sono destinati;
- b. elenco dei campionati che interessano il concessionario;
- c. programma degli allenamenti;
- d. altre iniziative da attuarsi nel corso dell'anno.

Per le attività del settore giovanile la società s'impegna ad assicurare il trasporto dei minori dai luoghi di residenza agli impianti sportivi.

ART. 7

DURATA

- 1) La presente convenzione decorre dalla data della sua firma e ha valore triennale (anni tre).
- 2) E' facoltà di ciascuna delle parti dare disdetta della convenzione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi all'altra parte entro il 30 giugno di ogni anno, decorso il primo anno di convenzione. Il concessionario è comunque tenuto a completare la stagione sportiva ed eventuali corsi per i quali sono stati pagati una tariffa da parte degli utenti.
- 3) Non è consentito il tacito rinnovo della presente convenzione;
- 4) E' facoltà delle parti modificare consensualmente la convenzione per esigenze

dell'amministrazione comunale ovvero su proposta del concessionario con apposito atto integrativo.

ART.8

CANONE CONCESSIONARIO

Il valore economico della concessione ammonta a complessivi €. 9.000,00.

Il Canone concessorio è stabilito in €. 3.000,00 annui e potrà essere ridotto fino al 70% secondo quanto stabilito all'art 3 punto 13.

ART. 9

CESSIONE DELLE ATTIVITÀ

E' vietata la cessione, anche parziale, delle attività oggetto della presente convenzione fatto salvo quanto indicato all'art. 12.

ART. 10

TRATTAMENTO DEI DATI - PRIVACY

Ai sensi della Legge n. 675/96 del 31 dicembre 1996, l'Ente attuatore è responsabile del trattamento dei dati personali e dovrà adottare opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso che, in ragione dello svolgimento del servizio, necessariamente acquisirà dagli utenti ospitati.

Tutto il personale incaricato dall'Ente attuatore e/o coinvolto dalla stessa nel progetto è obbligato alla riservatezza dei dati e delle informazioni di cui viene in possesso, con il divieto di divulgazione o di uso improprio o riconducibile a sfruttamento per fini personali.

ART.11

SFRUTTAMENTO DELL'IMPIANTO A FINI PUBBLICITARI

Il gestore potrà effettuare pubblicità commerciale in forma visiva all'interno dell'impianto sportivo, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia. Il concessionario è tenuto a espletare tutte le relative incombenze amministrative, e resta a suo carico l'onere delle imposte sulla pubblicità. Il Comune dovrà dare il proprio benestare alla pubblicità da effettuare.

ART. 12

SERVIZI DI SUPPORTO

1. Il Concessionario può istituire servizi di supporto come l'installazione di distributori automatici e/o di un servizio bar.

La gestione del servizio bar sarà di competenza della concessionaria, faranno carico alla stessa tutte le spese relative all'acquisizione delle autorizzazioni, licenze e permessi di legge per l'espletamento del servizio bar, per l'acquisizione delle attrezzature necessarie, nonché per il pagamento degli oneri fiscali e tutte le spese correlate a quest'attività.

La concessionaria potrà sub-concedere il servizio bar. In tal caso, concessionario e sub concessionario risponderanno in solido del puntuale adempimento di tutti gli obblighi connessi al suddetto esercizio, in particolare rispetto alle norme vigenti riguardo alla somministrazione di cibi e bevande e alla acquisizione delle autorizzazioni necessarie alla gestione del servizio bar.

Dette autorizzazioni sono operanti limitatamente al periodo di conduzione e non sono trasferibili essendo vincolate all'attività dell'impianto.

3. In nessun modo, concluso il rapporto contrattuale, l'esercizio delle attività di Bar può costituire vincolo nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

4. Sono a carico del Concessionario di Gestione tutti gli oneri fiscali relativi ai suddetti esercizi.

Dovrà essere esposto il listino prezzi delle attività di supporto con l'indicazione del costo dei servizi offerti.

5. Resta inteso, che per le eventuali migliorie, apportate e acquisite al patrimonio comunale, il Concessionario non potrà pretendere a qualsiasi titolo indennizzo o rimborso dall'Amministrazione Comunale.

6. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di richiedere la rimozione e messa in pristino a spesa del Concessionario.

ART.13

RAPPORTI CON IL PERSONALE E CON TERZI

La gestione organizzativa, il personale tecnico, esecutivo, di custodia e manutenzione ordinaria dell'impianto sportivo è a totale carico della società concessionaria, che dichiara di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di applicare le leggi in materia fiscale e amministrativa. La concessionaria è tenuta ad applicare tutte le normative vigenti in materia retributiva, contributiva e assicurativa nei confronti dei lavoratori dipendenti, sollevando l'Amministrazione comunale da qualsiasi obbligo e responsabilità. La concessionaria si obbliga a indicare al suo interno i responsabili del servizio per gli aspetti gestionali, organizzativi e per il coordinamento tecnico e il nominativo del responsabile per la sicurezza sul lavoro. La concessionaria dovrà provvedere altresì a dotarsi di personale adeguatamente formato per la gestione della sicurezza antincendio, come previsto dalla normativa vigente e dalle disposizioni della Commissione provinciale vigilanza pubblico spettacolo. Le variazioni delle cariche sociali della concessionaria dovranno essere comunicate tempestivamente alla l'Amministrazione comunale.

L'Amministrazione comunale è estranea ai rapporti economici e ad ogni ulteriore contratto che la concessionaria intraprenderà con terzi (imprese di pulizia, ditte specializzate ETC) per lavori attinenti l'impianto sportivo.

ART. 14

CAUZIONE

Il concessionario all'atto della stipulazione, deve presentare idonea cauzione pari ad €. 5.000,00. La cauzione, quale garanzia della corretta applicazione della presente convenzione, può essere presentata anche sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa. La somma sarà svincolata al termine della convenzione, previa verifica del corretto svolgimento da parte dell'Ente attuatore degli obblighi derivanti dalla convenzione.

Le parti concordano che detta Polizza fidejussoria dell' importo di €. 5.000,00 venga presentata dal concessionario entro e non oltre 20 giorni dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, pena la decadenza della stessa convenzione.

ART. 15

VERIFICHE

- 1) Il Comune si riserva di effettuare verifiche a scadenza periodica articolate secondo specifiche esigenze del momento e comunque orientate a:
 - a) controllare lo stato di manutenzione degli impianti;
 - b) controllare il puntuale adempimento degli obblighi assunti dal concessionario, ed in particolare il rispetto dei calendari di gare, allenamenti, orari di apertura e chiusura.
- 2) Al concessionario è riconosciuto il diritto di richiedere ulteriori verifiche su temi, problemi o questioni autonomamente individuati.
- 3) La predisposizione delle verifiche è stabilita dall'amministrazione comunale.

ART. 16

RESPONSABILITÀ

- 1) Ogni responsabilità derivanti dallo svolgimento della attività in relazione all'uso e alla gestione degli impianti è, senza riserve ed eccezioni, a totale carico del concessionario.
- 2) Il Comune resta del tutto estraneo ai rapporti verso terzi posti in essere a qualunque titolo, anche di fatto, dal concessionario ed ad ogni pretesa di azione al riguardo.

Art. 17

ASSICURAZIONI

- 1) Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale che sarà impiegato nella gestione, sono a totale carico del concessionario che ne è il solo responsabile.

2) Il concessionario è tenuto a garantire la copertura assicurativa a tutti gli utenti degli impianti. Il concessionario è inoltre tenuto a verificare la regolarità della posizione assicurativa di tutti coloro che a qualunque titolo usufruiscono degli impianti stessi.

3) A copertura dei rischi del servizio il concessionario è tenuto a stipulare una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi e rischi diversi, con la copertura anche degli infortuni derivanti dall'uso degli impianti, avente la durata della convenzione e con massimale di € 1.000.000,00.

4) Il concessionario è tenuto a presentare polizza assicurativa a favore del comune per incendio e/o altre cause di danneggiamento agli impianti, avente la durata della convenzione per un totale di capitale assicurato di € 1.500.000,00 per beni immobili e mobili.

Le parti concordano che detta polizza assicurativa venga presentata dal concessionario entro e non oltre 20 giorni dalla data di sottoscrizione della presente convenzione, pena la decadenza della stessa convenzione.

Art. 18

INADEMPIMENTO - CAUSE DI RISOLUZIONE - DIRITTO DI RECESSO

1) Nel caso d'inosservanza da parte del concessionario di obblighi o condizioni previsti nella presente convenzione, il responsabile del servizio inoltra apposita diffida ad adempiere, assegnando un preciso termine. Tale termine decorre dal ricevimento della diffida da parte del concessionario. Decorso inutilmente il termine prefissato, fermo restando il suo diritto all'applicazione delle penalità convenzionalmente stabilite, il comune potrà ordinare al concessionario l'immediata sospensione dell'uso degli impianti, facendo salva l'automatica risoluzione di diritto, ai sensi dell'art. 1546 del codice civile nei casi seguenti:

- a) per mancato rispetto del termine come sopra prefissato, eccetto i casi di comprovata ed accertata forza maggiore o per fatti assolutamente non imputabili al concessionario;
- b) per gravi o reiterati inadempimenti nell'espletamento dei servizi che formano oggetto della presente convenzione;
- c) in caso d'interruzione del servizio causato da inadempimento del concessionario;

d) in caso di mancata realizzazione nei termini previsti da parte del concessionario dei lavori di cui all'art.3, comma2, punto 15 della presente convenzione.

2) Il comune, fatti salvi gli eventuali maggiori danni, può rivalersi sulla cauzione a copertura delle eventuali spese conseguenti al ricorso all'esecuzione d'ufficio o a terzi, necessario per limitare i negativi effetti dell'inadempimento del concessionario.

3) E' fatto salvo il diritto di recesso del comune per sopravvenuti motivi di pubblico interesse. La volontà di recesso dovrà essere comunicata dal responsabile del servizio al concessionario previa motivata delibera della giunta comunale.

Art. 19

AGIBILITA DEGLI IMPIANTI

Il concessionario, prima dell'inizio di qualsiasi attività sportiva e non, deve munirsi delle prescritte autorizzazioni per l'agibilità degli impianti. In particolare il concessionario s'impegna a richiedere al CONI, alla FGCI e agli altri Enti preposti il collaudo preventivo per l'utilizzo degli impianti prima delle gare ufficiali nonché ad eseguire i lavori necessari richiesti per il rilascio delle predette autorizzazioni.

Art. 20

CONTROVERSIE

In caso di controversie si conviene la competenza del Foro di Latina. A tal fine il concessionario elegge domicilio nel Comune di Priverno, è escluso il ricorso all'arbitrato.

Per quanto non specificato dalla presente Convenzione, si richiamano nel norme del C.C. che regolano la materia.

ART. 21

REGISTRAZIONE ATTO

La presente Convenzione è redatta in triplice copia, di cui una per ciascuna delle parti contraenti e una ai fini della registrazione che è effettuata a cura e spese il concessionario.

Art. 22

SPESE E DOCUMENTAZIONE

Tutte le spese relative alla presente convenzione sono a carico del concessionario. Il concessionario deve presentare ai fini della stipulazione della presente convenzione la seguente documentazione:

- a. statuto dell'associazione;
- b. elenco dei soci e del consiglio direttivo;
- c. numero degli iscritti per anno di nascita;
- d. polizze assicurative;
- e. garanzie.

ART. 23

RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si fa rinvio alle norme di legge e di regolamenti vigenti in materia.

Le parti convenute, letto ed approvato il presente atto lo dichiarano loro conforme volontà e lo sottoscrivono come appresso.

Per il Comune di Priverno

Il Responsabile del Dipartimento 6

Dott.ssa Carla Carletti

per Associazione sportiva ASD Antonio Palluzzi

Il Presidente

Sig. Egidio Palluzzi

Determinazione n. 292 del 21.7.2015

La presente determinazione:

ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata in elenco all'albo pretorio e vi resterà per 15 giorni consecutivi dal **21 LUG. 2015**.

- ☐ non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposto al visto del responsabile del servizio finanziario e diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
- ☐ comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per il visto di regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e diverrà esecutiva con l'apposizione delle predetta attestazione.

A norma dell'art. 8 della legge 241/1990, si dichiara che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Carla Carletti e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773/912406);

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 6
F.to dott.ssa Carla Carletti

Priverno, li 21.7.2015

Copia conforme all'originale

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 6
dott.ssa Carla Carletti

Priverno, li 21.7.2015